



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>208</u>		del <u>17 MAGGIO 2024</u>	
Oggetto: Federazione Arrampicata Sportiva Italiana: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento dei Tecnici Federali, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.			
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnata il: _____			

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana;

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

208

Riunione del

17 MAGGIO 2024**VISTA**

la nota del 22 aprile 2024 con la quale la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento dei Tecnici Federali, deliberato dal Presidente Federale in data 15 marzo 2024 con provvedimento n. 8, giusta delega conferitagli dal Consiglio Federale;

RILEVATO

che il testo del citato Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento dei Tecnici Federali della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, deliberato dal Presidente Federale in data 15 marzo 2024 con provvedimento n. 8, giusta delega conferitagli dal Consiglio Federale. Il presente provvedimento dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. *1*

Deliberazione n. *228*

Riunione del *11.03.2024*



FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

REGOLAMENTO DEI TECNICI FEDERALI

APPROVAZIONE	Delibera Presidente Federale n. 27 del 15.12.2023
MODIFICHE	Delibera Presidente Federale n. 8 del 15.03.2024

FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA

C.F. 97523640015 - P.IVA 05391900015

Sede Legale: Via Giovanni Battista Piranesi, 46, 20137 Milano


Sede Amministrativa: Via Caduti di Sabbionno, 3 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

www.federclimb.it



CONI
FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA PARALIMPICA
FEDERAZIONE PER
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO



PREMESSA

Con l'adozione del presente Regolamento, la F.A.S.I. – Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI e dalla Federazione Internazionale quale unica Federazione nazionale intitolata ad organizzare e coordinare le attività dell'arrampicata sportiva come definita nello Statuto – intende dettare una normativa organica in materia di inquadramento, formazione ed aggiornamento dei Tecnici, in conformità con il **Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive** (di seguito "SNaQ"), quale modello generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN).

Peraltro, nel ritenere un valore fondamentale la Formazione Permanente dei propri Tecnici, la F.A.S.I. favorisce e promuove ogni occasione di aggiornamento sia a livello centrale sia periferico.

Il presente Regolamento, unitamente alle Linee Guida, ai percorsi formativi ed ai relativi allegati è pubblicato sul sito federale, nell'apposita sezione "Statuto e Regolamenti" (<https://www.federclimb.it/federazione/statuto-e-regolamenti.html>) e deve quindi intendersi integralmente conosciuto ed accettato dalle Associazioni/Società Sportive affiliate e dai loro Tecnici.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda a quanto disposto nello Statuto e nel Regolamento Organico.

PARTE GENERALE

TITOLO I

Inquadramento dei Tecnici Federali: i Tecnici Istruttori e Allenatori e i Tecnici Tracciatori

Art. 1 - Qualifica di Tecnico Istruttore e Allenatore: i vari livelli.


1. La qualifica di Tecnico si articola nei quattro livelli di seguito elencati e singolarmente disciplinati nella PARTE I del presente Regolamento:

- **Istruttore di 1° livello (o Aiuto-Allenatore);**
- **Allenatore di 2° livello (o Allenatore);**
- **Allenatore di 3° livello (o Allenatore Capo);**
- **Allenatore di 4° livello (o Tecnico di quarto livello).**

Art. 2 - Qualifica di Tecnico Tracciatore: i vari livelli.

1. La qualifica di Tecnico Tracciatore si articola nei tre livelli di seguito elencati e singolarmente disciplinati nella PARTE II del presente Regolamento:

- **Tracciatore di 1° livello;**
- **Tracciatore di 2° livello;**
- **Tracciatore di 3° livello.**



TITOLO II

Principi Generali

Art. 3 – Tesseramento.


1. Il tesseramento alla F.A.S.I. ha validità annuale ed è un requisito necessario per la partecipazione a qualsiasi attività federale, quale, a titolo esemplificativo, i Corsi Formativi e di Aggiornamento dell'abilitazione organizzati dalla Federazione.
2. Una volta acquisita la qualifica, il tesseramento alla F.A.S.I. come Tecnico è un requisito **obbligatorio** per operare come tale e deve avvenire senza soluzione di continuità. Il tesseramento come Tecnico comprende la copertura assicurativa nello svolgimento di attività federali esclusivamente nei confronti dei Tesserati alla Federazione ovvero per attività istituzionali, comprese le attività promozionali, riconosciute dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dai Regolamenti tecnici.
3. Il Tecnico, al momento dell'acquisizione della qualifica, verrà inserito nel relativo albo tecnici e tesserato direttamente come tale a cura dell'Ufficio Formazione.
4. Per gli anni successivi, il tesseramento del Tecnico avviene su richiesta dell'Associazione/Società Sportiva affiliata. Il rinnovo del tesseramento deve avvenire entro il 31 gennaio di ciascun anno; in caso di ritardo nel rinnovo del tesseramento, il Tecnico non potrà svolgere nessun tipo di attività federale fino ad avvenuto rinnovo. Il tesseramento si intende comunque continuativo se avviene entro il 31 marzo di ciascun anno. Il mancato rinnovo del tesseramento come Tecnico entro il 31 marzo di ciascun anno comporta il trasferimento automatico nell'apposito elenco dei Tecnici non attivi (la riammissione nell'Albo ordinario potrà avvenire secondo le modalità indicate nell'art. 47 del presente Regolamento).

Art. 4 – Qualifica.

1. La qualifica è una certificazione formale rilasciata dalla F.A.S.I. secondo quanto indicato nel presente Regolamento. L'acquisizione della qualifica è un requisito obbligatorio per operare come Tecnico.
2. La qualifica può essere acquisita a seguito del positivo completamento di un Corso formativo organizzato dalla F.A.S.I.;
3. Il Tecnico può operare solo nell'ambito della qualifica conseguita e del corrispondente livello di competenza esclusivamente nei confronti dei Tesserati alla Federazione ovvero per attività istituzionali, comprese le attività promozionali, riconosciute dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dai Regolamenti tecnici.
4. La qualifica conseguita decorre dal momento dell'inserimento nel rispettivo Albo ad eccezione di eventuali provvedimenti degli Organi di Giustizia Federale.
5. La qualifica conseguita rende il Tecnico abilitato sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 5 – Abilitazione.

1. L'abilitazione è il riconoscimento delle capacità del Tecnico di svolgere le attività previste dalla qualifica ottenuta. È un requisito obbligatorio per poter operare come Tecnico.
2. L'abilitazione è soggetta alla scadenza indicata nel presente Regolamento per ciascun livello di qualifica.
3. In conformità con il principio di Formazione Permanente, il Tecnico per utilizzare, a qualsiasi scopo, la propria qualifica deve periodicamente aggiornare la propria abilitazione secondo le



modalità indicate nel presente Regolamento. L'obbligo di Formazione Permanente è relativo alla qualifica più elevata posseduta dal Tecnico.

Art. 6 - Iscrizione nell'Albo.

1. L'iscrizione nell'Albo con la rispettiva qualifica e livello raggiunto è un requisito necessario per utilizzare, a qualsiasi scopo, la propria qualifica. L'iscrizione nell'Albo conferisce al Tecnico il diritto di operare esclusivamente presso Associazioni/Società Sportive Affiliate alla Federazione, esclusivamente nei confronti dei Tesserati alla Federazione ovvero per attività istituzionali, comprese le attività promozionali, riconosciute dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dai Regolamenti tecnici.
2. L'iscrizione nell'Albo avviene d'ufficio all'ottenimento della qualifica. Il mancato rinnovo del tesseramento come Tecnico entro il 31 marzo di ogni anno è motivo di inserimento d'ufficio nell'elenco dei Tecnici inattivi secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. Gli Albi Tecnici sono pubblici, liberamente consultabili sul sito federale.
4. Nel caso in cui un Tecnico non sia più tesserato come tale per un periodo superiore a 12 anni, si provvederà alla cancellazione definitiva.

PARTE I


I TECNICI ISTRUTTORI E ALLENATORI

TITOLO I

Istruttore di 1° livello (o Aiuto-Allenatore)

Art. 7 - Definizione e vincolo societario.


1. In conformità con quanto indicato nelle Linee SNaQ: *«Il primo livello non corrisponde ad una qualifica professionale che abilita un tecnico ad agire immediatamente in autonomia sul campo, ma serve all'introduzione/avvicinamento alla carriera di allenatore. Le attività dall'apprendista allenatore dovranno essere svolte sotto la guida e supervisione di un tecnico esperto o di un referente tecnico federale, secondo le specifiche normative federali».*
2. L'Istruttore di 1° livello è un Tecnico societario e può svolgere la sua attività federale-nell'ambito dell'Associazione/Società Sportiva affiliata presso la quale è tesserato esclusivamente nei confronti dei Tesserati alla Federazione ovvero per attività istituzionali, comprese le attività promozionali, riconosciute dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dai Regolamenti tecnici.
3. L'Istruttore di 1° livello è responsabile dell'insegnamento delle tecniche di progressione e di sicurezza nei corsi societari di avviamento alla disciplina. Opera altresì nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un Tecnico di livello superiore (Allenatore).
4. L'Istruttore di 1° livello assume un vincolo con l'Associazione/Società Sportiva affiliata presso la quale è tesserato al momento dell'iscrizione nell'Albo. Il vincolo societario ha durata di un anno, decorso il quale l'Istruttore di 1° livello può chiedere il trasferimento per operare presso un'altra Associazione/Società Sportiva affiliata.



5. Il trasferimento, nel corso nel primo anno, ad altra Associazione/Società Sportiva affiliata, con conseguente scioglimento del vincolo societario è permesso esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
- scioglimento dell'Associazione/Società Sportiva;
 - mancata riaffiliazione dell'Associazione/Società Sportiva, nei termini previsti;
 - mancato tesseramento del Tecnico da parte dell'Associazione/Società Sportiva affiliata entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - cambio di residenza del Tecnico, ovvero motivi di famiglia, studio, lavoro, adeguatamente documentati in sede di istanza di trasferimento;
 - trasferimento ad Associazione/Società Sportiva affiliata successivamente all'acquisizione del titolo.

Art. 8 - Requisiti per l'accesso al Corso Formativo.

1. Il tesserato che intende accedere al Corso formativo finalizzato all'acquisizione della qualifica di Istruttore di 1° livello deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere raggiunto la maggiore età;
 - avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri U.E. oppure, per i cittadini non comunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
 - essere tesserato alla Federazione per almeno 12 mesi negli ultimi due anni ad eccezione dei candidati presentati dalle Associazioni/Società Sportive affiliate alla Federazione da meno di 12 mesi;
 - essere in possesso di regolare certificato medico in corso di validità per la pratica dell'Arrampicata Sportiva non agonistica;
 - essere in possesso di buone e consolidate competenze nelle tecniche di sicurezza;
 - buona esperienza di arrampicata sportiva con capacità individuali che consentano di affrontare itinerari Lead con difficoltà minima pari al 6b;
 - non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minorenni);
 - non essere stati radiati da una FSN, né soggetti a un provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
 - non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori a 12 mesi, da parte di un Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva, in violazione delle norme sportive antidoping;
2. Tutti i requisiti di cui al punto 1 devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.



3. Il possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere h), i), j), k) dovrà essere dichiarato tramite la compilazione di apposita autocertificazione.
4. Su specifica richiesta dell'Affiliato, si potrà consentire l'accesso al corso in deroga al requisito di cui al punto 1, lettera c), per i candidati con una elevata e comprovata esperienza nell'ambito dell'arrampicata sportiva previa valutazione del curriculum da parte della Commissione Centro Studi, Ricerche e Formazione.
5. Per il conseguimento della qualifica di Tecnico (Istruttore) di 1° Livello è necessario raggiungere i risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste corrispondenti a 10 crediti di cui 3 per abilità e 7 per conoscenze.
6. Il piano formativo da seguire per il conseguimento della qualifica di tecnico (Istruttore) di 1° Livello, nel pieno rispetto di quanto indicato nel precedente comma ed in conformità al paragrafo 6 dello SNAQ relativamente alla "costruzione delle unità di apprendimento", deve essere specificato all'inizio di ogni anno sportivo mediante delibera del Consiglio Federale.

Art. 9 - Modalità di invio della Candidatura.


1. Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva affiliata, qualora ritenga sussistere la potenziale idoneità del richiedente a svolgere il ruolo di Istruttore di 1° livello all'interno della stessa Associazione/Società Sportiva e una volta accertato il possesso dei requisiti, presenta la domanda di iscrizione in nome e per conto del candidato esclusivamente tramite il Gestionale F.A.S.I. Societario.
2. Ogni Associazione/Società Sportiva affiliata, nel valutare chi iscrivere al Corso formativo, deve rispettare il rapporto di un minimo di 7 tesserati per ogni Tecnico Istruttore di 1° livello. Ai fini di detto calcolo, non devono calcolarsi i "Tecnici non attivi" di cui all'art. 47.

Art. 10 - Prova preselettiva ed esame finale.

1. I candidati iscritti al Corso Formativo, che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, devono sostenere una prova preselettiva finalizzata a valutare il reale possesso delle buone e consolidate competenze nelle tecniche di sicurezza e della buona esperienza di arrampicata sportiva con capacità individuali che consentano di affrontare itinerari Lead con difficoltà minima pari al 6b [art. 8, lettere e) e f)].
La prova preselettiva è gestita dal Direttore del Corso nonché da due docenti esterni individuati dall'Ufficio Formazione tra gli Allenatori di 2° livello ovvero con qualifica di livello superiore. Almeno uno dei due docenti deve essere esterno alla Regione organizzatrice.
2. L'esito positivo della prova preselettiva è un requisito obbligatorio per l'ammissione al Corso Formativo.
3. Al termine del Corso Formativo è previsto un esame finale. L'esame finale consiste in un test con domande a risposta multipla. La modalità dell'esame (da remoto o in presenza) ed il numero delle stese vengono indicate direttamente nel Bando con il quale viene indetto il corso nel rispetto delle Linee Guida per lo svolgimento operativo dei corsi di primo livello e pubblicate sul sito internet nella pagina dedicata alla Formazione.
4. L'esame si intende svolto positivamente se non viene superata la percentuale di errore del 20% del totale delle domande.

Art. 11 – Tirocinio.

1. Una volta ricevuta la comunicazione dell'esito positivo dell'esame finale, l'aspirante Istruttore di 1° livello per ottenere l'acquisizione della qualifica deve completare il Tirocinio.



2. Il Tirocinio dovrà essere svolto secondo i tempi e le modalità indicate nelle specifiche Linee Guida per lo svolgimento operativo dei corsi di primo livello e pubblicate sul sito internet nella pagina dedicata alla Formazione.
3. Il modulo del Tirocinio deve essere inviato via e-mail dalla Società Sportiva di appartenenza all'Ufficio Formazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto 1.

Art. 12 - Inserimento nell'Albo Tecnici, Attestato e Tesseramento come Tecnico Istruttore di 1° livello.

1. L'Ufficio Formazione, a seguito dell'esito positivo del tirocinio, provvede a comunicare alla Associazione/Società Sportiva di appartenenza l'esito positivo e tesserare direttamente l'aspirante tecnico nell'Albo.
2. Contestualmente all'inserimento in Albo, l'Ufficio Formazione provvede ad inserire nel Profilo Personale dell'Istruttore di 1° livello nel Gestionale Federale, l'attestato relativo all'acquisizione della qualifica, procedendo altresì al tesseramento d'ufficio come Tecnico Istruttore di 1° livello.

Art. 13 - Acquisizione della qualifica di Istruttore di 1° livello per meriti sportivi.

1. Gli atleti ed ex-atleti delle squadre nazionali che hanno ottenuto meriti sportivi di eccezionale prestigio possono ottenere la qualifica di Tecnico Istruttore di 1° livello secondo le modalità di seguito indicate, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, lett. a), b), c), g), h), i) e j).
2. Sono da considerarsi meriti sportivi di eccezionale prestigio se conseguito negli ultimi 10 anni dalla data della richiesta:
 - Aver partecipato all'edizione estiva dei Giochi Olimpici;
 - Essersi classificati entro i primi 10 posti ai Campionati Mondiali;
 - Essere stati medagliati ai Campionati Europei;
 - Essersi classificati nei primi 5 posti di una tappa di Coppa del Mondo.
3. Fermo quanto indicato nel precedente punto, è fatta salva la facoltà del Consiglio Federale di indicare con apposita Delibera ulteriori meriti sportivi da ritenersi di eccezionale prestigio.
4. Le modalità di iscrizione al Corso Formativo sono quelle indicate nell'art. 9 del Presente Regolamento. Contestualmente all'iscrizione, il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva di appartenenza dell'Aspirante Istruttore di 1° livello deve inviare una "Richiesta di acquisizione della qualifica per meriti sportivi" all'Ufficio Formazione. La richiesta deve essere inviata completa della documentazione. L'Ufficio Formazione, verificata la conformità della documentazione, provvede a trasmetterla unitamente alla richiesta alla Commissione Studi e Ricerche. In assenza di un motivato parere negativo da rilasciare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'Aspirante Istruttore di 1° livello è ammesso direttamente al Corso Formativo con obbligo di frequenza delle materie che saranno comunicate al medesimo, senza l'obbligo di sostenere la prova preselettiva.
5. L'aspirante istruttore dopo aver seguito le surriferite materie ed aver svolto il Tirocinio richiesto dal piano formativo di cui all'art. 11 del presente Regolamento, ed acquisito il numero minimo di 10 crediti di cui 3 per abilità e 7 per conoscenze, acquisirà il titolo di Istruttore di 1° livello.

Art. 14 - Riconoscimento di crediti formativi per l'acquisizione della qualifica di Istruttore di 1° livello per meriti accademici.

1. Possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi utili al conseguimento della qualifica di Istruttore di 1° livello per meriti accademici secondo le modalità di seguito indicate, i Laureati in

Scienze Motorie e Diplomi ISEF o chi ha concluso un Master, tutti con almeno una parte specifica di arrampicata sportiva.

2. Fermo quanto indicato nel precedente punto, è fatta salva la facoltà del Consiglio Federale di indicare con apposita Delibera ulteriori meriti accademici meritevoli di valutazione.
3. Le modalità di iscrizione al Corso Formativo sono quelle indicate nell'art. 9 del Presente Regolamento. Contestualmente all'iscrizione, il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva di appartenenza dell'Aspirante Istruttore di 1° livello deve inviare una "Richiesta di acquisizione della qualifica per meriti accademici" all'Ufficio Formazione. La richiesta deve essere inviata all'Ufficio Formazione completa della relativa documentazione che attesta i meriti accademici. L'Ufficio Formazione, verificata la conformità della documentazione, provvede a trasmetterla, unitamente alla richiesta, alla Commissione Studi e Ricerche. In assenza di un motivato parere negativo da rilasciare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'Aspirante Istruttore di 1° livello è ammesso a sostenere la prova pratica di selezione.
4. L'Aspirante Istruttore, dopo aver superato la prova pratica dovrà seguire le materie che gli verranno indicate sulla base della tabella del riconoscimento titoli allegata alle specifiche Linee Guida per lo svolgimento operativo dei corsi di primo livello e pubblicate sul sito internet nella pagina dedicata alla Formazione.

L'Aspirante Istruttore dopo aver seguito le surriferite materie ed aver svolto il Tirocinio richiesto dal piano formativo di cui all'art. 11 del presente Regolamento, acquisirà il titolo di Istruttore di 1° livello.

Art. 15 Acquisizione della qualifica di Istruttore di 1° livello per titoli conseguiti presso altri Enti/Organismi sportivi.


1. La FASI si riserva di definire accordi bilaterali con altri Enti ovvero Organismi Sportivi per il riconoscimento dei loro brevetti nel titolo di Istruttore 1° livello purché sussistano i seguenti requisiti minimi:
 - a. prova pratica;
 - b. aver sostenuto un corso pari ad almeno due terzi del monte ore del corrispondente corso FASI;
 - c. aver sostenuto un tirocinio pratico pari a quello richiesto dai corsi FASI;
 - d. superamento delle prove d'esame in una sessione ordinaria di un corso FASI;
 - e. versamento della quota di riconoscimento prevista dalla relativa convenzione.

TITOLO II

Allenatore di 2° livello (o Allenatore)

Art. 16 – Definizione.


1. In conformità con quanto indicato nelle Linee SNaQ, l'Allenatore di 2° livello è: «*La prima qualifica tecnica operativa autonoma. Essa richiede l'accertamento delle competenze necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionale o di specializzazione iniziale*».
2. L'Allenatore di 2° livello è un Tecnico federale con autonomia operativa a livello regionale ed abilitata ad operare con "Tesserati" e Atleti" F.A.S.I.
3. L'Allenatore di 2° livello può prestare la propria collaborazione per più di un Affiliato all'interno della Regione di appartenenza dell'Affiliato presso il quale l'Allenatore di 2° livello è tesserato



4. L'Allenatore di 2° livello può svolgere la sua attività federale–esclusivamente nei confronti dei Tesserati alla Federazione ovvero per attività istituzionali, comprese le attività promozionali, riconosciute dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dai Regolamenti tecnici.
5. L'Allenatore di 2° livello ha le competenze necessarie in grado di costruire piani di allenamento, di preparazione ed assistenza alle gare per tutte le specialità della disciplina anche per atleti classificati, giovanili e senior di livello regionale e/o nazionale.

Art. 17 - Requisiti per l'accesso ai Corsi formativi.

1. L'Istruttore di 1° livello che intende accedere al Corso formativo finalizzato all'acquisizione della qualifica di Allenatore di 2° livello deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri U.E. oppure, per i cittadini non comunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - b) essere in possesso di regolare tesseramento in corso di validità come Tecnico Istruttore di 1° livello da almeno 12 mesi, avendo comunque accumulato almeno 2 anni di tesseramento alla Federazione;
 - c) essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore;
 - d) non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenni), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minorenni);
 - e) non essere stati radiati da una FSN, né soggetti a un provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
 - f) non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori a 12 mesi, da parte di un Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI;
 - g) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva, in violazione delle norme sportive antidoping;
2. Tutti i requisiti di cui al punto 1 devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.
3. Il possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere d), e), f), g) dovrà essere dichiarato tramite la compilazione di apposita autocertificazione.
4. Per il conseguimento della qualifica di Allenatore di 2° Livello è necessario raggiungere i risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste corrispondenti a 20 crediti di cui 6 per abilità e 14 per conoscenze.
5. Il piano formativo da seguire per il conseguimento della qualifica di Allenatore di 2° Livello, nel pieno rispetto di quanto indicato nel precedente comma ed in conformità al paragrafo 6 dello SNAQ relativamente alla "costruzione delle unità di apprendimento", deve essere specificato all'inizio di ogni anno sportivo mediante delibera del Consiglio Federale.



Art. 18 - Modalità di invio della Candidatura.

1. Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva una volta accertato il possesso dei requisiti indicati, presenta la domanda di iscrizione in nome e per conto dell'Istruttore di 1° livello esclusivamente tramite il Gestionale F.A.S.I. Societario.

Art. 19 - Esame finale e Tirocinio.

1. Al termine del Corso Formativo è previsto un esame finale. L'esame finale consiste nella presentazione di una tesina su un argomento indicato dal Direttore del Corso. Le modalità di redazione ed esposizione della tesina sono indicate nel Bando con il quale viene indetto il corso nel rispetto delle Linee Guida per lo svolgimento operativo dei corsi di Allenatore di secondo livello e pubblicate sul sito internet nella pagina dedicata alla Formazione.
2. Una volta ricevuta la comunicazione dell'esito positivo dell'esame finale, l'aspirante Allenatore di 2° livello per ottenere l'acquisizione della qualifica deve completare il Tirocinio.
3. Il Tirocinio dovrà essere svolto secondo i tempi e le modalità indicate nelle specifiche Linee Guida per lo svolgimento operativo dei corsi di Allenatore di secondo livello e pubblicate sul sito internet nella pagina dedicata alla Formazione.
4. Il modulo del Tirocinio deve essere inviato via e-mail dalla Società Sportiva di appartenenza all'Ufficio Formazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto 1.

Art. 20 - Inserimento nell'Albo Tecnici, Attestato e Tesseramento come Tecnico Allenatore di 2° livello.

1. L'Ufficio Formazione, a seguito dell'esito positivo del tirocinio, provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ad aggiornare la posizione del Tecnico, aggiungendo nell'Albo il nuovo livello di competenze raggiunto oppure, nel caso di anomalie, provvede a chiedere le integrazioni necessarie.
2. Contestualmente all'aggiornamento dell'Albo, l'Ufficio Formazione provvede ad inserire nel Gestionale Federale – nel Profilo Personale dell'Allenatore di 2° livello – il relativo attestato e procede altresì al tesseramento d'ufficio come Tecnico Allenatore di 2° livello.

Art. 21 - Acquisizione della qualifica di Allenatore 2° livello per meriti sportivi.

1. L'Istruttore di 1° livello che abbia ottenuto i meriti sportivi di eccezionale prestigio indicati all'art. 13 del presente Regolamento, può ottenere la qualifica di Tecnico Allenatore di 2° livello secondo le modalità di seguito indicate, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 17, lett. a) c), d), e), f), g).
2. La richiesta deve essere inviata completa della relativa documentazione all'Ufficio Formazione, che inoltrerà l'istanza alla Commissione Centro Studi e Ricerche e, in assenza di un motivato parere negativo da parte di quest'ultima da rilasciare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'Aspirante Allenatore di 2° livello è ammesso direttamente al Corso Formativo con obbligo di frequenza delle materie che saranno comunicate al medesimo, l'obbligo di sostenere la prova preselettiva.
3. L'aspirante Allenatore di 2° livello dopo aver seguito le surriferite materie ed aver svolto il Tirocinio richiesto dal piano formativo di cui all'art. 19 del presente Regolamento, ed acquisito il numero minimo di 20 crediti di cui 6 per abilità e 14 per conoscenze, acquisirà il titolo di Allenatore di 2° livello.

Art. 22 - Acquisizione della qualifica di Allenatore 2° livello per meriti accademici.

1. Possono ottenere, la qualifica di Tecnico Allenatore di 2° livello secondo le modalità di seguito indicate, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 17, lett. a) c), d), e), f), g).i seguenti soggetti:
 - Docente C.O.N.I. o docente universitario in materie sportive in ambito arrampicata presso Università Statali;
 - Chi ha svolto attività di ricerca ed ha già effettuato almeno due pubblicazioni accademiche in materie sportive in ambito arrampicata;
2. La richiesta deve essere inviata completa della relativa documentazione all'Ufficio Formazione, che inoltrerà l'istanza alla Commissione Centro Studi e Ricerche e, in assenza di un motivato parere negativo da parte di quest'ultima da rilasciare entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'Aspirante Allenatore di 2° livello è ammesso direttamente al Corso Formativo con obbligo di frequenza delle materie che saranno comunicate al medesimo, e con l'obbligo di sostenere la prova preselettiva.
3. L'aspirante Allenatore di 2° livello dopo aver seguito le surriferite materie ed aver svolto il Tirocinio richiesto dal piano formativo di cui all'art. 19 del presente Regolamento, ed acquisito il numero minimo di 20 crediti di cui 6 per abilità e 14 per conoscenze, acquisirà il titolo di Allenatore di 2° livello.

TITOLO III


Allenatore di 3° livello (o Allenatore Capo)

Art. 23 – Definizione.

1. In conformità con quanto indicato nelle Linee SNaQ, l'Allenatore di 3° livello è: «*La qualifica [che] caratterizza un allenatore in grado di coordinare altri tecnici, ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale. La qualifica abilita tipicamente ad allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale*».
2. L'Allenatore di 3° livello è un Tecnico federale con autonomia operativa a livello nazionale ed abilitata ad operare con "Tesserati" e "Atleti classificati" F.A.S.I. L'Allenatore di 3° livello ha le competenze necessarie per occuparsi della progettazione, anche a lungo termine, delle attività inerenti all'allenamento, l'insegnamento e la competizione per atleti e squadre di alta qualificazione che possono competere fino ai massimi livelli nazionali ed internazionali, coordinando anche l'attività di altri Tecnici coinvolti.
3. L'Allenatore di 3° livello è un Tecnico federale che oltre ad allenare le Squadre Nazionali può collaborare con tutti gli Affiliati sull'intero territorio nazionale esclusivamente nei confronti dei Tesserati alla Federazione ovvero per attività istituzionali, comprese le attività promozionali, riconosciute dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dai Regolamenti tecnici.

Art. 24 - Requisiti per l'accesso ai Corsi formativi.

1. L'Allenatore di 2° livello che intende accedere al Corso formativo finalizzato all'acquisizione della qualifica di Allenatore di 3° livello deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri U.E. oppure, per i cittadini non comunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - b) essere in possesso di un regolare tesseramento in corso di validità come Tecnico Allenatore di 2° livello da almeno 24 mesi;




- c) avere predisposto piani di allenamento, di preparazione ed assistenza alle gare federali per atleti che abbiano raggiunto, in alternativa, almeno uno dei seguenti risultati sportivi:
 - essersi classificati dal 1° al 36° posto nelle classifiche dei Campionati nazionali giovanili nell'ultimo biennio;
 - essere tra le 50 prima posizioni della C.N.P. nell'ultimo biennio;
 - essere stati convocati nelle Squadre Nazionali nell'ultimo biennio;
 - d) non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenni), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minorenni);
 - e) non essere stato radiato da una FSN, né soggetto a un provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
 - f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive.
2. Tutti i requisiti di cui al punto 1 devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.
 3. Il possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere d), e), f) dovrà essere dichiarato tramite la compilazione di idonea autocertificazione.
 4. Per il conseguimento della qualifica di Allenatore di 3° Livello è necessario raggiungere i risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste corrispondenti a 20 crediti di cui 6 per abilità e 14 per conoscenze.
 5. Il piano formativo da seguire per il conseguimento della qualifica di Allenatore di 3° Livello, nel pieno rispetto di quanto indicato nel precedente comma ed in conformità al paragrafo 6 dello SNAQ relativamente alla "costruzione delle unità di apprendimento", deve essere specificato all'inizio di ogni anno sportivo mediante delibera del Consiglio Federale.

Art. 25 - Modalità di invio della Candidatura.

1. Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva, una volta accertato il possesso dei requisiti indicati, presenta la domanda di iscrizione in nome e per conto dell'Allenatore di 2° livello esclusivamente tramite il Gestionale F.A.S.I. Societario.

Art. 26 - Esame finale.

1. Al termine del Corso Formativo è previsto un esame finale. La modalità dell'esame è indicata nel Bando con il quale viene indetto il corso nel rispetto delle Linee Guida per lo svolgimento operativo dei corsi di Allenatore di terzo livello e pubblicate sul sito internet nella pagina dedicata alla Formazione.
2. Il Direttore del Corso comunica senza ritardo via e-mail alla Commissione Studi e Ricerche, inserendo in copia l'Ufficio Formazione, i nominativi dei candidati che hanno sostenuto l'esame con esito positivo.



Art. 27 - Inserimento nell'Albo Tecnici, Attestato e Tesseramento come Tecnico Allenatore di 3° livello.

1. L'Ufficio Formazione, ricevuta la comunicazione del Direttore del Corso dell'esito dell'esame finale, provvede ad aggiornare la posizione del Tecnico, aggiungendo nell'Albo il nuovo livello di competenze raggiunto oppure, nel caso di anomalie, provvede a chiedere le integrazioni necessarie.
2. Contestualmente all'aggiornamento dell'Albo, l'Ufficio Formazione provvede ad inserire nel Gestionale Federale – nel Profilo Personale dell'Allenatore di 3° livello – il relativo attestato, procedendo altresì al tesseramento d'ufficio come Tecnico Allenatore di 3° livello.

TITOLO IV


Allenatore di 4° livello (o Tecnico di quarto livello)

Art. 28 – Definizione.

1. In conformità con quanto indicato nelle Linee SNaQ, l'Allenatore di 4° livello è: *«La qualifica [che] individua allenatori capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento: direttore tecnico di squadre nazionali, responsabile di settore (formazione, territorio, ecc.)».*
2. L'Allenatore di 4° livello è un Tecnico federale, caratterizzato da una forte interdisciplinarietà, capace di operare in contesti nazionali ed internazionali di alto livello e di dirigere attività di ricerca, formazione e sviluppo del talento.
3. L'Allenatore di 4° livello ha le competenze necessarie per creare, gestire e valutare piani di allenamento e di competizione a lungo termine che coinvolgono atleti e squadre in situazioni anche complesse.

Art. 29 - Requisiti per l'accesso ai Corsi formativi.

1. L'Allenatore di 3° livello che intende accedere al Corso formativo finalizzato all'acquisizione della qualifica di Allenatore di 4° livello deve assicurarsi di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri U.E. oppure, per i cittadini non comunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - b) essere in possesso di un regolare tesseramento in corso di validità come Tecnico Allenatore di 3° livello da almeno 24 mesi;
 - c) non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenni), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minorenni);
 - d) non essere stato radiato da una FSN, né soggetto a un provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
 - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive.



6. Tutti i requisiti di cui al punto 1 devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.
7. Il possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere c), d), e) dovrà essere dichiarato tramite la compilazione di idonea autocertificazione.
8. Per il conseguimento della qualifica di Allenatore di 4° Livello è necessario raggiungere i risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste corrispondenti a 50 crediti di cui 10 per abilità e 40 per conoscenze.

Art. 30 - Modalità di invio della Candidatura.

1. L'Allenatore di 3° livello che intende partecipare al Corso formativo finalizzato all'acquisizione della qualifica di Allenatore di 4° livello deve inviare una richiesta via e-mail indirizzata alla Commissione Studi e Ricerche, inserendo in copia l'Ufficio Formazione.

Art. 31 - Esame finale, Inserimento nell'Albo Tecnici, Attestato e Tesseramento come Tecnico Allenatore di 4° livello.

1. Al termine del Corso Formativo è previsto un esame finale. La modalità dell'esame è indicata nell'apposito Bando indetto dall'Ente preposto e comunque pubblicato sul sito federale.
2. L'Ufficio Formazione, una volta ricevuta la comunicazione dell'esito positivo dell'esame finale, provvede ad aggiornare la posizione del Tecnico, aggiungendo nell'Albo il nuovo livello di competenze raggiunto oppure, nel caso di anomalie, provvede a chiedere le integrazioni necessarie.
3. Contestualmente all'aggiornamento dell'Albo, l'Ufficio Formazione provvede ad inserire nel Profilo Personale dell'Allenatore di 4° livello nel Gestionale Federale, il relativo attestato, procedendo altresì al tesseramento d'ufficio come Tecnico Allenatore di 4° livello.

TITOLO IV


Preparatore Atletico

Art. 32 – Definizione.

1. In conformità con quanto previsto nelle Linee SNaQ nonché nel Regolamento Organico, con il presente Regolamento è previsto uno specifico percorso di specializzazione per la figura del preparatore atletico”.
2. Il preparatore atletico è un Tecnico con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione atletica degli atleti per la competizione.
3. Il preparatore atletico fornisce ruoli personalizzati, prescrizioni individuali dell'allenamento, e ulteriori specializzazioni funzionali nell'ambito della prevenzione o preparazione specifica.

Art. 33 – Acquisizione.

1. La partecipazione al corso formativo per il conseguimento della qualifica di preparatore atletico è subordinata al possesso di 40 crediti formativi di cui 30 relativi ad una specifica formazione teorica e 10 ottenuti attraverso carichi di lavoro determinati, o attraverso il conseguimento di diploma ISEF ovvero Laurea in Scienze Motorie.



2. Una volta completato con esito positivo il Corso Formativo, il Preparatore Atletico, provvede a trasmettere all'Ufficio Formazione l'attestato ricevuto. L'Ufficio Formazione provvede ad inserire l'attestato nel profilo personale del Tecnico.

TITOLO VI

Tecnici provenienti da Organismi Sportivi o Federazioni Estere

Art. 34 - Chi può chiedere il riconoscimento della qualifica estera e cosa fare per ottenere il riconoscimento.


1. I Tecnici provenienti da Paesi U.E. o non U.E. in possesso di una qualifica Tecnica in corso di validità presso un Organismo Sportivo Nazionale riconosciuto dal C.O.N.I. o una Federazione Sportiva Estera riconosciuta dalla International Federation of Sport Climbing (IFSC), possono chiedere alla F.A.S.I. il riconoscimento della propria qualifica, secondo condizioni di reciprocità.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve contenere oltre all'attestato di conseguimento della qualifica anche il Programma del relativo Corso Formativo tradotto in lingua italiana.
3. La Commissione Studi e Ricerche, esaminata la richiesta e la relativa documentazione, sentito il candidato, può provvedere all'equiparazione della qualifica entro 30 giorni dalla richiesta.
4. In mancanza di precisi accordi di collaborazione internazionale, la richiesta deve essere inviata alla Commissione Studi e Ricerche, che entro 60 giorni provvederà ad elaborare un proprio parere da sottoporre al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale deciderà a sua insindacabile discrezione.
5. In ogni caso i Tecnici provenienti da Paesi U.E. o non U.E., oltre ad essere in possesso di una qualifica Tecnica in corso di validità presso un Organismo Sportivo Nazionale riconosciuto dal C.O.N.I. o una Federazione Sportiva Estera riconosciuta dalla International Federation of Sport Climbing (IFSC), devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) se provenienti da Paese non U.E., essere regolarmente residenti nel territorio italiano;
 - b) non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive nel territorio italiano.

TITOLO VI

Organizzazione dei Corsi per acquisire la qualifica e Commissioni d'Esame

Art. 35 - Chi organizza i Corsi per acquisire la qualifica.

1. Il Corso Formativo finalizzato all'acquisizione della qualifica di Istruttore di 1° livello è indetto e gestito a livello regionale dai Comitati/Delegazioni Regionali e a livello provinciale per le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere favorevole da parte dell'Ufficio Formazione. La procedura per chiedere l'attivazione del Corso Formativo è indicata nel dettaglio nelle relative Linee Guida.
2. Una volta ottenuto il parere favorevole in merito all'attivazione, il Comitato/Delegazione Regionale o Provinciale redige il Bando sul modello contenuto nelle Relative Linee Guida e lo sottopone all'Ufficio Formazione per l'approvazione. Il Bando viene poi pubblicato dall'Ufficio Formazione sul sito federale almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova preselettiva.
3. Il Bando deve contenere l'incarico al Direttore del Corso, nominato dal Comitato/Delegazione Regionale. L'incarico si intende effettivo dal momento della pubblicazione del Bando.
4. I Corsi Formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di Allenatore di 2° e 3° livello sono indetti e gestiti a livello nazionale dalla Commissione Studi e Ricerche.



5. I relativi bandi, redatti a livello nazionale dalla Commissione Studi e Ricerche, vengono da quest'ultima pubblicati sul sito federale almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima lezione.
6. Il Bando deve contenere l'incarico al Direttore del Corso, nominato dalla Commissione Studi e Ricerche. L'incarico si intende effettivo dal momento della pubblicazione del Bando.
7. I Corsi Formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di Allenatore di 4° livello sono indetti e gestiti dall'Ente di volta in volta preposto.

Art. 36 - Come sono strutturati i Corsi per acquisire la qualifica.

1. I Corsi Formativi per l'acquisizione della qualifica sono strutturati in moduli, cd. moduli formativi.
2. I Corsi Formativi sono organizzati in sedi idonee allo svolgimento dell'attività didattica con particolare attenzione alla parte teorico/pratica che dovrà, necessariamente essere svolta, in base agli argomenti specifici, presso strutture ed impianti idonei, appositamente incaricati dalla Commissione Studi e ricerche, su indicazione del Direttore del Corso.
3. Il Corso Formativo per la qualifica di Istruttore di 1° livello si articola in 72 ore di formazione teorico/pratica, articolate come da Programma Formativo previsto nelle rispettive Linee Guida.

Art. 37 - Formatori.

1. Il Direttore del Corso Formativo per la qualifica di Istruttore di 1° livello si occupa di verificare la disponibilità dei Formatori per i singoli moduli didattici. Il Direttore del Corso deve prima verificare la disponibilità dei Formatori abilitati.
2. Nel caso in cui i Formatori abilitati non fossero disponibili per la docenza, il Direttore del Corso Formativo potrà verificare la disponibilità della docenza da parte di coloro che sono in possesso della qualifica di Allenatore di 2° livello o qualifica superiore, previo parere favorevole da parte dell'Ufficio Formazione.
3. Il Direttore del Corso Formativo per la qualifica di Allenatore di 2° e 3° livello – nominato dalla Commissione Studi e Ricerche – si occupa di verificare la disponibilità dei Formatori per i singoli moduli didattici, proponendo i nominativi dei Formatori alla Commissione Studi e Ricerche per l'approvazione che deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 38 - Composizione delle Commissioni esaminatrici per acquisire la qualifica.

1. La Commissione dell'esame finale per l'acquisizione della qualifica di Tecnico Istruttore di 1° livello è composta dal Direttore del Corso o da un suo delegato e da almeno un docente esterno alla Regione organizzatrice, indicato dall'Ufficio Formazione.
2. La Commissione dell'esame finale per l'acquisizione della qualifica di Allenatore di 2° e 3° livello è composta dal Direttore del Corso e da due docenti esterni nominati dalla Commissione Studi e Ricerche.
3. La Commissione dell'esame finale per l'acquisizione della qualifica di Tecnico Allenatore di 4° livello è definita dall'Ente preposto all'organizzazione del Corso Formativo.

Art. 39 - Aspetti amministrativi.

1. Il costo del Corso Formativo dell'Aspirante Istruttore di 1° livello o Aspirante Allenatore di 2° e 3° livello è detratto automaticamente dal borsellino societario dell'Associazione/Società Sportiva affiliata che ha provveduto all'iscrizione del candidato tramite il Gestionale federale.
2. L'ammontare del costo del Corso è definito annualmente con apposita Delibera Federale ed è indicato nel relativo Bando.

3. Per gli Aspiranti Istruttori di 1° livello la detrazione dal borsellino societario avviene solo una volta superata positivamente la prova preselettiva di cui all'art. 10 del presente Regolamento. Per gli Aspiranti Allenatore di 2° e 3° livello la detrazione del costo dal borsellino societario avviene al momento dell'approvazione dell'iscrizione.
4. L'ammontare del costo del tesseramento d'ufficio al momento dell'iscrizione all'Albo è detratto automaticamente dal conto economico dell'Affiliato di appartenenza
5. Per gli Aspiranti Allenatori di 4° livello l'ammontare del costo del Corso e le modalità di versamento sono definiti dall'Ente preposto all'organizzazione del Corso Formativo.

TITOLO VIII


Formazione Permanente: l'aggiornamento dell'abilitazione

Art. 40 - Aggiornamento della qualifica di Tecnico Istruttore di 1° livello: quando aggiornarsi, come e dove iscriversi, estensione della scadenza dell'abilitazione nell'Albo Tecnici e attestato.

1. Il Tecnico Istruttore di 1° livello quando ottiene la qualifica, contestualmente all'inserimento in Albo, è abilitato sino al 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Fatto salvo l'obbligo di tesseramento annuale, il Tecnico Istruttore di 1° livello per mantenere attiva la sua abilitazione, deve accumulare 4 (quattro) ore formative ogni anno.
3. Le ore formative possono essere accumulate con il sistema dei crediti formativi di cui all'art. 45 del presente Regolamento oppure partecipando agli incontri di aggiornamento organizzati dalla Federazione.
4. Su richiesta del Tecnico interessato, il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva affiliata di appartenenza provvede ad iscriverlo Corso di aggiornamento federale tramite il Gestionale federale Societario.
5. Una volta accumulate tutte le ore formative richieste, l'Ufficio Formazione provvede ad aggiornare la posizione del Tecnico nell'Albo, inserendo nel Profilo Personale del Tecnico il relativo attestato ed estendendo la data di scadenza dell'abilitazione indicata nell'Albo.
6. I corsi di aggiornamento possono essere organizzati sia a livello federale sia a livello Regionale come indicato dal successivo art. 43.

Art. 41 - Aggiornamento qualifica di Tecnico Allenatore di 2°, 3° e 4° livello: quando aggiornarsi, come e dove iscriversi, estensione della scadenza dell'abilitazione nell'Albo Tecnici e attestato.

1. Il Tecnico Allenatore di 2°, 3° e 4° livello quando ottiene la qualifica, contestualmente all'inserimento in Albo, è abilitato sino al 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Fatto salvo l'obbligo di tesseramento annuale, il Tecnico Allenatore di 2°, 3° e 4° livello per mantenere attiva la sua abilitazione, deve accumulare 4 (quattro) ore formative ogni anno.
3. Le ore formative possono essere accumulate con il sistema dei crediti formativi di cui all'art. 45 del presente Regolamento oppure partecipando agli incontri di aggiornamento organizzati dalla Federazione, ovvero dalla Scuola dello Sport, ovvero da altro Ente accreditato.
4. Su richiesta dell'Allenatore di 2° e 3° livello interessato, il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva affiliata di appartenenza provvede ad iscriverlo al Corso di aggiornamento federale tramite il Gestionale federale Societario. L'Allenatore di 4° livello invia una richiesta via e-mail indirizzata all'Ufficio Formazione, inserendo in copia la Commissione Studi e Ricerche.



5. Una volta accumulate tutte le ore formative richieste, l'Ufficio Formazione provvede ad aggiornare la posizione del Tecnico nell'Albo, inserendo nel Profilo Personale del Tecnico il relativo attestato ed estendendo la data di scadenza dell'abilitazione indicata nell'Albo per i due anni successivi.

Art. 42 - Soggetti esonerati dall'obbligo di Aggiornamento dell'abilitazione.

1. Sono esonerati dall'obbligo di Aggiornamento coloro che nell'anno di scadenza dell'abilitazione hanno partecipato ad un Corso Formativo per il passaggio ad un livello di qualifica superiore, anche se con esito negativo.

Art. 43 - Chi organizza i Corsi di aggiornamento dell'abilitazione.


1. Il Corso Formativo finalizzato all'aggiornamento dell'abilitazione di Istruttore di 1° livello è indetto e gestito a livello regionale dai Comitati/Delegazioni Regionali e a livello provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, previa approvazione da parte dell'Ufficio Formazione. È fatta salva la facoltà della Commissione Studi e Ricerche di organizzare i Corsi Formativi finalizzati all'aggiornamento dell'abilitazione di Istruttore di 1° livello pubblicando, ad inizio di ogni anno sportivo, il calendario annuale del piano formativo degli aggiornamenti.
2. I Comitati/Delegazioni Regionali possono proporre come moduli di aggiornamento, previa approvazione da parte dell'Ufficio Formazione, anche alcuni dei moduli erogati all'interno del Corso Formativo per l'acquisizione della qualifica di Istruttore di 1° livello, purché vengano scelti argomenti e materie che possano risultare di aggiornamento rispetto ai precedenti Corsi Formativi.
3. Corsi Formativi finalizzati all'aggiornamento dell'abilitazione di Allenatore di 2°, 3° e 4° livello sono indetti e gestiti a livello nazionale dalla Commissione Studi Ricerche e Formazione sulla base di un calendario da pubblicarsi annualmente all'inizio di ogni anno sportivo.

Art. 44 - Aspetti amministrativi.

1. Il costo del Corso di Aggiornamento dell'Istruttore di 1° livello o Allenatore di 2° e 3° livello è detratto automaticamente dal borsellino societario dell'Associazione/Società Sportiva affiliata che ha provveduto all'iscrizione del candidato tramite il Gestionale federale Societario. Le modalità di detrazione del costo del corso di Aggiornamento dell'Allenatore di 4° livello sono comunicate dall'Ufficio Formazione al momento dell'iscrizione.
2. L'ammontare del costo del Corso di Aggiornamento è definito annualmente con apposita Delibera Federale ed è indicato nel relativo Bando.
3. La detrazione del costo dal borsellino societario avviene al momento dell'approvazione dell'iscrizione.

Art. 45 - Il sistema dei crediti formativi.

1. Il sistema dei crediti formativi, nell'ambito della Formazione Permanente, consente di attribuire un peso a percorsi formativi compiuti in altre agenzie formative, quali a titolo esemplificativo CONI-FSN-DSA, Università e Regioni, che abbiano punti di convergenza con le competenze richieste dalla F.A.S.I. ai propri Tecnici, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
2. Il riconoscimento del percorso formativo comporta l'esenzione da uno o più moduli di aggiornamento previsti. La richiesta di riconoscimento del percorso formativo deve essere inviata via e-mail all'Ufficio Formazione.



TITOLO IX

Sospensione o cancellazione dall'Albo dei Tecnici attivi

Art. 46- La posizione del Tecnico non aggiornato o non tesserato.

1. Il mancato rinnovo del tesseramento come Tecnico entro il 31 marzo di ciascun anno comporta il trasferimento automatico nell'Elenco "Tecnici non attivi".
2. Il Tecnico non aggiornato non può tesserarsi come tale e risulterà non attivo all'interno del rispettivo Albo.

Art. 47 - Riammissione dei "Tecnici non attivi".

1. I Tecnici che risultano non attivi per un periodo massimo di 5 anni consecutivi ottengono nuovamente l'abilitazione e vengono riammessi nell'Albo tecnici attivi previa frequenza di 4 ore di formazione/aggiornamento per il primo anno di non attività e ulteriori 2 ore di formazione/aggiornamento per ogni anno successivo al primo.
2. I Tecnici che risultano non attivi per un periodo compreso tra 6 e 12 anni possono essere riammessi presentando formale richiesta via e-mail indirizzata all'Ufficio Formazione. Al momento dell'accoglimento della richiesta, previo parere positivo della Commissione Studi e Ricerche, verrà definito il percorso formativo per essere riammessi e i relativi importi da corrispondere sulla base del documento relativo al recupero degli anni di inattività da pubblicarsi sul sito a cura della Commissione Studi e Ricerche.
3. I Tecnici che risultano non attivi per un periodo superiore a 12 anni verranno cancellati in modo definitivo dall'albo tecnici.
4. Le ore di aggiornamento necessarie per riottenere l'abilitazione devono essere svolte all'interno del medesimo anno sportivo. Non appena il tecnico non attivo avrà completato le ore di aggiornamento richieste l'Ufficio Formazione provvederà ad inserire il tecnico come attivo effettuando direttamente il tesseramento del medesimo per l'anno in corso.

PARTE II


I TECNICI TRACCIATORI

TITOLO I

Tracciatore di 1° livello

Art. 48 - Definizione e ambiti di competenza.

1. Il Tecnico Tracciatore di 1° livello è una figura tecnica Societaria; il relativo corso di formazione è organizzato a livello regionale dai Comitati/Delegazioni Regionali per il territorio di competenza in accordo con le linee guida ed i programmi emanati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica Nazionale.
2. Il corso per tracciatori di 1° livello è da intendersi come la fase iniziale del percorso di formazione dei tracciatori e la sua finalità principale è quella di dare un servizio alle Associazioni/Società Sportive affiliate formando Tecnici Tracciatori che sappiano rispondere adeguatamente alle necessità societarie nel corretto e sicuro svolgimento delle attività federali all'interno degli impianti sportivi d'appartenenza, quali tracciati per l'utenza, per finalità didattiche - propedeutica giovanile e corsi adulti - e per attività amatoriale.



3. Il 1° livello rappresenta però anche la porta di accesso al mondo della tracciatura per il settore agonistico; i tracciatori di 1° livello in accordo con i Capo Tracciatori designati (2° livello o superiore), potranno ricoprire il ruolo di Aiuto Tracciatore nelle gare regionali giovanili e senior acquisendo maggiori competenze, abilità ed esperienza, requisiti fondamentali per operare nell'ambito gare agonistiche e di allenamento degli atleti agonisti che rappresentano l'ambito formativo/operativo dei Tecnici tracciatori di 2° livello e 3° livello.


Art. 49 – Iter formativo e requisiti per l'accesso ai Corsi formativi.

1. Considerati gli aspetti connessi con la sicurezza e le specificità tecniche delle varie discipline dell'arrampicata sportiva, l'iter formativo per il conseguimento del titolo di Tecnico Tracciatore Federale di 1° livello prevede:

- Corsi tracciatori 1° livello disciplina Boulder;
- Corsi tracciatori 1° livello discipline Lead e Speed.

I Corsi sono indipendenti tra loro, con attribuzione separata delle rispettive qualifiche.

2. La durata dei corsi, le modalità di svolgimento e gli argomenti trattati sono quelli previsti nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet.
3. Per l'accesso ai corsi di formazione, sia boulder che lead/speed, i candidati dovranno superare un test teorico/pratico di accesso mirato alla verifica dei seguenti requisiti:
 - livello di arrampicata minimo richiesto
 - tecniche di sicurezza nella pratica dell'arrampicata (solo per corsi lead/speed)
 - conoscenza base dei regolamenti di gara.
4. Il tesserato che intende partecipare ai Corsi formativi di cui al punto 1, indipendentemente dalla disciplina, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri U.E. oppure, per i cittadini non comunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - c) essere tesserato alla Federazione per almeno 12 mesi negli ultimi due anni ad eccezione dei candidati presentati dalle Associazioni/Società Sportive affiliate alla Federazione da meno di 12 mesi;
 - d) essere in possesso di regolare certificato medico in corso di validità per la pratica dell'Arrampicata Sportiva non agonistica;
 - e) avere la capacità di gestire un livello di arrampicata minimo, secondo quanto riportato nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale, orientativamente pari a 6b/c Boulder e 6c/7a Lead (a seconda della disciplina del Corso di formazione);
 - f) avere conoscenza e saper applicare le tecniche di sicurezza proprie dell'arrampicata sportiva (solo per corso lead)
 - g) non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minorenni);



- h) non essere stati radiati da una FSN, né soggetti a un provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
- i) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive;

Tutti i suddetti requisiti di cui al punto 2 devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere g), h), i) dovrà essere dichiarato tramite la compilazione di idonea autocertificazione

Art. 50 - Modalità di invio della Candidatura.


1. Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva, qualora ritenga sussistere la potenziale idoneità del richiedente a svolgere il ruolo di Tracciatore di 1° livello all'interno della stessa Associazione/Società Sportiva e una volta accertato il possesso dei requisiti, presenta la domanda di iscrizione in nome e per conto del candidato esclusivamente tramite il Gestionale F.A.S.I. Societario.

Art. 51 - Idoneità e Tirocinio.

1. I discenti che a fine corso verranno ritenuti idonei (non è previsto un esame finale ma la valutazione da parte dei docenti delle attività svolte nei giorni del corso formativo e quindi del livello di apprendimento) per ottenere l'acquisizione della qualifica devono completare il percorso formativo mediante l'espletamento di Tirocini nell'ambito della disciplina di arrampicata del Corso frequentato
2. Le relative attività di tirocinio dovranno essere svolte secondo i tempi e le modalità riportati nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet.
3. Tutte le esperienze di tirocinio devono essere svolte in affiancamento ad un Tecnico Tracciatore di livello superiore, regolarmente tesserato e aggiornato, che provvede a firmare l'apposito modulo. È dovere dell'Aspirante Tracciatore di 1° livello verificare dall'Albo Tracciatori, liberamente consultabile dal sito federale, che il Tecnico che si intende affiancare sia in possesso dei requisiti richiesti.
4. Il modulo del Tirocinio deve essere inviato, debitamente compilato, via e-mail dall'Associazione/Società Sportiva di appartenenza all'Ufficio Formazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di fine del corso.

Art. 52 - Inserimento nell'Albo Tracciatori, Attestato e Tesseramento come Tecnico Tracciatore Federale.

1. L'Ufficio Formazione provvede all'inserimento in Albo dell'aspirante Tracciatore di 1° livello oppure, nel caso di anomalie, a chiedere le integrazioni necessarie.
2. Contestualmente all'inserimento in Albo, l'Ufficio Formazione provvede ad inserire nel Profilo Personale del Tracciatore di 1° livello nel Gestionale Federale, l'attestato relativo all'acquisizione della qualifica e della relativa specialità, nonché a richiederne il tesseramento d'ufficio come Tecnico Istruttore di 1° livello.
3. Una volta completati tutti gli adempimenti, l'Ufficio Formazione provvede a tesserare come Tecnico Tracciatore i diretti interessati.



TITOLO II


Tracciatore di 2° livello

Art. 53 – Definizione e ambiti di competenza.

1. Il Tracciatore di 2° livello è una figura Tecnica prevalentemente Regionale ma che può operare anche a livello Nazionale; per questo motivo il relativo corso di formazione è organizzato a livello Nazionale direttamente dalla Commissione Tecnica Nazionale in collaborazione con la Commissione Nazionale Studi e Ricerche. Il corso è tenuto da Formatori Nazionali (Tecnici Tracciatori di 3° livello) designati dalla Commissione Tecnica Nazionale.
2. Il corso per Tracciatori di 2° livello propone ai candidati un percorso didattico più evoluto e più ricco di contenuti teorici e pratici per quanto riguarda utilizzo adeguato dei materiali, regolamenti di gara, normative Federali, capacità e abilità tecniche di tracciatura al fine di essere in grado di proporre differenti tipologie di blocchi e vie sia per categorie giovanili e senior.
3. Il Tecnico Tracciatore di 2° livello può ricoprire i seguenti ruoli/funzioni:
 - Capo Tracciatore o Tracciatore Aggiunto nelle gare Regionali senior e giovanili;
 - Tracciatore Aggiunto nelle gare Nazionali Senior e giovanili.
4. Può essere inoltre incaricato, previo parere positivo della Commissione Tecnica Nazionale, come formatore nei corsi regionali per l'acquisizione del titolo di Tecnico tracciatore 1° livello.

Art. 54 - Iter formativo e requisiti per l'accesso ai Corsi formativi.

1. Considerati gli aspetti connessi con la sicurezza e le specificità tecniche delle varie discipline dell'arrampicata sportiva, l'iter formativo per il conseguimento del titolo di Tecnico Tracciatore Federale di 2° livello prevede:
 - Corsi tracciatori 2° livello disciplina Boulder;
 - Corsi tracciatori 2° livello discipline Lead e Speed
2. I Corsi sono indipendenti tra loro, con attribuzione separata delle rispettive qualifiche.
3. La durata dei corsi, le modalità di svolgimento e gli argomenti trattati sono quelli previsti nelle specifiche linee guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale.
4. Per l'accesso ai corsi di formazione, sia boulder che lead, i candidati dovranno superare dei test di selezione teorici/pratici mirati alla verifica dei seguenti requisiti:
 - conoscenza dei regolamenti di gara
 - livello di arrampicata minimo richiesto
5. Per quanto riguarda la verifica delle adeguate capacità nel livello di tracciatura, queste potranno essere riscontrate tramite test pratici o tramite valutazione del curriculum vitae da presentare all'atto dell'iscrizione al corso stesso, secondo quanto riportato nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale.
6. Il tesserato che intende partecipare ai Corsi formativi di cui al punto 1, indipendentemente dalla disciplina, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri U.E. oppure, per i cittadini non comunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - c) essere in possesso del titolo di Tracciatore di 1° livello da almeno due anni, oppure possedere altri eventuali titoli di accesso stabiliti nelle specifiche linee guida formative elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed allegate al Bando del corso.




- d) essere tesserati alla FASI da almeno 3 anni dei quali almeno gli ultimi 2 come tecnico Tracciatore di primo livello (per chi accede con titolo da tracciatore di 1° livello)
- e) essere in possesso di regolare certificato medico in corso di validità per la pratica dell'Arrampicata Sportiva non agonistica;
- f) aver tracciato un numero minimo di gare a livello regionale (senior e/o giovanili) come "aiuto Tracciatore", così come specificato nelle Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale,
- g) avere la capacità di gestire un livello di arrampicata minimo, secondo quanto riportato nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale, orientativamente pari a 7a/b Boulder e 7c/8a Lead (a seconda della disciplina del Corso di formazione);
- h) essere in possesso del brevetto di lavoro su fune o del patentino per utilizzo di piattaforme elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (solo per corso lead ed a secondo delle modalità di svolgimento)
- i) non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minorenni);
- j) non essere stati radiati da una FSN, né soggetti a un provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
- k) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive;

Tutti i suddetti requisiti di cui al punto 2 devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere i), j), k) dovrà essere dichiarato tramite la compilazione di idonea autocertificazione

Art. 55 - Modalità di invio della Candidatura.

1. Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva, una volta accertato il possesso dei requisiti e previo parere favorevole del Comitato/Delegazione regionale, presenta la domanda di iscrizione in nome e per conto del candidato esclusivamente tramite il Gestionale F.A.S.I. Societario, inviando contestualmente per mail all'Ufficio Formazione ed alla Commissione Tecnica Nazionale una lettera di presentazione/motivazionale del candidato con riportato curriculum personale che contenga le principali esperienze svolte come tracciatore.
2. Le candidature pervenute verranno valutate dalla Commissione Tecnica e saranno numericamente ricondotte al numero max di candidati selezionabili per l'esecuzione delle prove preselettive secondo i criteri riportati nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale.




Art. 56 - Prova preselettiva.

1. I candidati iscritti al Corso Formativo, che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti, devono sostenere una prova preselettiva, così articolata:
 - a. prova teorica, avente per oggetto la conoscenza da parte dei candidati dei Regolamenti di Gara;
 - b. prova pratica di arrampicata, finalizzata a valutare il reale possesso del livello minimo di arrampicata richiesto, secondo quanto riportato nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale (orientativamente 7a/b per boulder e 7c/8a per lead);
 - c. eventuale ulteriore prova pratica di tracciatura nella quali i candidati dovranno dimostrare di possedere un livello tecnico minimo di tracciatura tale da permetterne l'ammissione al corso di formazione per Tecnici di 2° livello. In questo test i candidati dovranno tracciare vie o boulder (a seconda del corso) tenendo conto delle richieste e delle indicazioni date dai formatori.
2. Per quanto riguarda la verifica di queste capacità, le stesse, in accordo a quanto riportato nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale, potranno essere eventualmente riscontrate tramite valutazione del curriculum vitae che i candidati devono presentare all'atto dell'iscrizione al corso stesso.
3. I Criteri di valutazione ed i punteggi delle prove preselettive sono quelli previsti nelle specifiche linee guida formative elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale che sono riportate nel Bando del corso.
4. La prova preselettiva è gestita e valutata dai docenti del corso designati dalla Commissione Tecnica Nazionale. L'esito positivo generale della prova preselettiva, secondo le modalità indicate nelle linee guida formative elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale e riportate nel Bando del corso, è un requisito obbligatorio per l'ammissione al Corso Formativo.
5. Al termine del Corso Formativo non è previsto alcun esame finale.

Art. 57 – Idoneità e Tirocinio.

1. I discenti che a fine corso verranno ritenuti idonei (non è previsto un esame finale ma la valutazione da parte dei docenti delle attività svolte nei giorni del corso formativo e quindi del livello di apprendimento) per ottenere l'acquisizione della qualifica devono completare il percorso formativo mediante l'espletamento di Tirocini nell'ambito della disciplina di arrampicata del Corso frequentato.
2. Le attività di tirocinio dovranno essere svolte secondo i tempi e le modalità riportati nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet
3. Tutti i tirocini devono essere svolti in affiancamento ad un Tecnico Tracciatore di livello superiore, regolarmente tesserato e aggiornato, che provvede a firmare l'apposito modulo. È dovere dell'Aspirante Tracciatore di 2° livello verificare dall'Albo Tracciatori, liberamente consultabile dal sito federale, che il Tecnico che si intende affiancare sia in possesso dei requisiti richiesti.
4. Il modulo del Tirocinio deve essere inviato via e-mail dall'Associazione/Società Sportiva di appartenenza all'Ufficio Formazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di fine corso (18 mesi nel caso il numero di tirocini sia maggiore di 4).



Art. 58 – Inserimento nell'Albo Tracciatori, Attestato e Tesseramento come Tecnico Tracciatore Federale.

1. L'Ufficio Formazione provvede all'inserimento in Albo dell'aspirante Tracciatore di 2° livello oppure, nel caso di anomalie, a chiedere le integrazioni necessarie.
2. Contestualmente all'inserimento in Albo, l'Ufficio Formazione provvede ad inserire nel Profilo Personale del Tracciatore di 2° livello nel Gestionale Federale, l'attestato relativo all'acquisizione della qualifica e della relativa specialità.
3. Una volta completati tutti gli adempimenti, l'Ufficio Formazione provvede a darne immediata comunicazione via e-mail all'Associazione/Società Sportiva di appartenenza del Tracciatore di 2° livello, con in copia quest'ultimo e la Commissione Tecnica Nazionale.

TITOLO III

Tracciatore di 3° livello


Art. 59 - Definizione e ambiti di competenza.

1. Il Tracciatore di 3° livello è una figura Tecnica Nazionale e per questo motivo il relativo corso di formazione è organizzato a livello Nazionale direttamente dalla Commissione Tecnica Nazionale in collaborazione con la Commissione Nazionale Formazione Studi, Ricerche e Formazione. Il corso è tenuto da Formatori Nazionali (Tecnici Tracciatori di 3° livello) designati dalla Commissione Tecnica Nazionale.
2. Il corso per Tracciatori di 3° livello oltre a proporre ai candidati un percorso didattico più evoluto e più ricco di contenuti teorici e pratici per quanto riguarda le capacità e abilità tecniche di tracciatura, si propone di sviluppare nei candidati le caratteristiche proprie del ruolo di Capo Tracciatore nelle gare Nazionali, quali rafforzamento del ruolo di team leader, gestione del gruppo di lavoro e organizzazione delle attività di tracciatura/campo di lavoro.
3. Il Tecnico Tracciatore di 3° livello può ricoprire i seguenti ruoli/funzioni:
 - **Capo Tracciatore o Tracciatore Aggiunto nelle gare Nazionali senior e giovanili;**
 - **Capo Tracciatore o Tracciatore Aggiunto nelle gare Regionali senior e giovanili;**
 - **Tracciatore Nazionale in aggiunta a quelli Internazionali nelle gare Internazionali.**

Può essere inoltre incaricato, previo parere positivo della Commissione Tecnica Nazionale, come formatore nei corsi per Tecnici Tracciatori di qualsiasi livello.

Art 60 - Iter formativo e requisiti per l'accesso ai Corsi formativi.

1. Considerati gli aspetti connessi con la sicurezza e le specificità tecniche delle varie discipline dell'arrampicata sportiva, l'iter formativo per il conseguimento del titolo di Tecnico Tracciatore Federale di 3° livello prevede:
 - Corsi tracciatori 3° livello disciplina Boulder;
 - Corsi tracciatori 3° livello discipline Lead.
2. I Corsi sono indipendenti tra loro, con attribuzione separata delle rispettive qualifiche.
3. La durata dei corsi, le modalità di svolgimento e gli argomenti trattati sono quelli previsti nelle specifiche linee guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale.
4. Per l'accesso ai corsi di formazione, sia boulder che lead, i candidati dovranno superare dei test di selezione teorici e/o pratici mirati alla verifica del possesso delle adeguate capacità tecniche e del livello minimo di arrampicata richiesto, così come previsto nelle specifiche linee guida per



la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale.


5. Il tesserato che intende partecipare ai Corsi formativi di cui al punto 1, indipendentemente dalla disciplina, deve essere in possesso di tutti i dei seguenti requisiti:
- avere raggiunto la maggiore età;
 - avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri U.E. oppure, per i cittadini non comunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - essere in possesso del titolo di Tracciatore di 2° livello da almeno 2 anni, con maturata esperienza di "aiuto tracciatore" in gare di livello Nazionale
 - essere tesserati alla FASI da almeno 4 anni dei quali almeno gli ultimi 2 come tecnico Tracciatore di secondo livello;
 - essere in possesso di regolare certificato medico in corso di validità per la pratica dell'Arrampicata Sportiva non agonistica;
 - aver tracciato un numero minimo di gare a livello regionale (senior e/o giovanili) come "capo tracciatore" e a livello Nazionale come "tracciatore aggiunto", così come specificato nelle Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale,
 - avere la capacità di gestire un livello di arrampicata minimo, secondo quanto riportato nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale, orientativamente pari a 7c/8a Boulder e 8b/8b+ Lead (a seconda della disciplina del Corso di formazione);
 - essere in possesso del brevetto di lavoro su fune o del patentino per utilizzo di piattaforme elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (solo per corso lead ed a secondo delle modalità di svolgimento)
 - non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (Corruzione di minorenni), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minorenni);
 - non essere stati radiati da una FSN, né soggetti a un provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive;

Tutti i suddetti requisiti di cui al punto 2 devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere i), j), k) dovrà essere dichiarato tramite la compilazione di idonea autocertificazione.

Art. 61 - Modalità di invio della Candidatura.

- Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva, una volta accertato il possesso dei requisiti e previo parere favorevole del Comitato/Delegazione regionale, presenta la domanda di iscrizione in nome e per conto del candidato esclusivamente tramite il Gestionale F.A.S.I. Societario,



- inviando contestualmente per mail all'ufficio Formazione ed alla Commissione Tecnica Nazionale una lettera di presentazione/motivazionale del candidato con riportato curriculum personale che contenga le principali esperienze svolte come tracciatore.
2. Le candidature pervenute verranno valutate dalla Commissione Tecnica e saranno numericamente ricondotte al numero massimo di candidati selezionabili per l'esecuzione delle prove preselettive, secondo i criteri riportati nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale ed approvate dal Consiglio Federale.

Art. 62 – Tirocinio.

1. I discenti che a fine corso verranno ritenuti idonei (non è previsto un esame finale ma la valutazione da parte dei docenti delle attività svolte nei giorni del corso formativo e quindi del livello di apprendimento) per ottenere l'acquisizione della qualifica devono completare il percorso formativo mediante l'espletamento di Tirocini nell'ambito della disciplina di arrampicata del Corso frequentato.
2. Le attività di tirocinio dovranno essere svolte secondo i tempi e le modalità riportati nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet
3. Tutti i tirocini devono essere svolti in affiancamento ad un Tecnico Tracciatore di livello superiore, regolarmente tesserato e aggiornato, che provvede a firmare l'apposito modulo. È dovere dell'Aspirante Tracciatore di 2° livello verificare dall'Albo Tracciatori, liberamente consultabile dal sito federale, che il Tecnico che si intende affiancare sia in possesso dei requisiti richiesti.
4. Il modulo del Tirocinio deve essere inviato via e-mail dall'Associazione/Società Sportiva di appartenenza all'Ufficio Formazione entro e non oltre 12 mesi dalla data di fine corso (18 mesi nel caso il numero di tirocini sia maggiore di 4).

Art. 63 – Inserimento nell'Albo Tracciatori, Attestato e Tesseramento come Tecnico Tracciatore Federale.

1. L'Ufficio Formazione provvede all'inserimento in Albo dell'aspirante Tracciatore di 3° livello oppure, nel caso di anomalie, a chiedere le integrazioni necessarie.
2. Contestualmente all'inserimento in Albo, l'Ufficio Formazione provvede ad inserire nel Profilo Personale del Tracciatore di 3° livello nel Gestionale Federale, l'attestato relativo all'acquisizione della qualifica e della relativa specialità.
3. Una volta completati tutti gli adempimenti, l'Ufficio Formazione provvede a darne immediata comunicazione via e-mail all'Associazione/Società Sportiva di appartenenza del Tracciatore di 3° livello, con in copia quest'ultimo e la Commissione Tecnica Nazionale.


TITOLO IV

Tracciatori provenienti da Federazioni Estere

Art. 64 - Chi può chiedere il riconoscimento della qualifica estera e cosa fare per ottenere il riconoscimento.

1. Eventuali tesserati alla FASI (sia di nazionalità italiana che estera) in possesso di titolo di Tecnico Tracciatore di qualsiasi livello rilasciato da Federazione estera riconosciuta dalla International





Federation of Sport Climbing (IFSC), possono chiedere il riconoscimento del titolo conseguito alla FASI.

2. Gli interessati dovranno inviare all'Ufficio Formazione tutti gli attestati in loro possesso, il programma del corso frequentato ed il curriculum con le principali attività svolte come Tracciatore. Tutta la documentazione dovrà essere presentata anche in lingua italiana.
3. La Commissione Tecnica Nazionale esamina tutta la documentazione ricevuta e propone al CF l'eventuale riconoscimento del titolo specificando il livello proposto ed anche eventuali altre indicazioni (esempio necessità di effettuare gare in affiancamento a Tecnici Tracciatori FASI).

TITOLO V

Organizzazione dei Corsi per acquisire la qualifica

Art. 65 - Titolarità organizzativa dei Corsi per acquisire la qualifica.


1. Il Corso Formativo finalizzato all'acquisizione della qualifica di Tracciatore di 1° livello è indetto e gestito a livello regionale dai Comitati/Delegazioni Regionali e a livello provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con l'Ufficio Formazione.
2. Il relativo bando, redatto a livello regionale o provinciale, una volta approvato dall'Ufficio Formazione, viene pubblicato sul sito federale almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova preselettiva.
3. Il Bando deve specificare il nominativo del Direttore del Corso, individuato dal Comitato/Delegazione Regionale. L'incarico si intende effettivo dal momento della pubblicazione del Bando.
4. I Corsi Formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di Tracciatore di 2° e 3° livello sono indetti e gestiti a livello Nazionale dalla Commissione Tecnica Nazionale.
5. I relativi bandi, redatti dalla Commissione Tecnica Nazionale, vengono pubblicati sul sito federale almeno 30 giorni prima della data fissata per la prova preselettiva o per la prima lezione.
6. Il Bando deve specificare il nominativo del Direttore del Corso, individuato dalla Commissione Tecnica Nazionale. L'incarico si intende effettivo dal momento della pubblicazione del Bando.

Art. 66 - Come sono strutturati i Corsi.

1. I Corsi Formativi per l'acquisizione della qualifica di Tecnico Tracciatore, per tutti i livelli, sono suddivisi per disciplina di arrampicata sportiva (boulder e/o Lead/Speed).
2. L'intero iter formativo prevede, per tutti i livelli, prova preselettiva, corso di formazione e attività di tirocinio
3. I Corsi Formativi sono organizzati in sedi idonee allo svolgimento dell'attività didattica con particolare attenzione alla parte teorico/pratica che dovrà, necessariamente essere svolta, in base agli argomenti specifici, presso strutture ed impianti idonei, appositamente incaricati dal Direttore del Corso.

Art. 67 – Formatori.

1. Il Direttore del Corso Formativo per la qualifica di Tracciatore di 1°, 2° e 3° livello si occupa di verificare la disponibilità dei Formatori per i singoli moduli didattici e proporre i nominativi dei Formatori all'Ufficio Formazione ed alla Commissione Tecnica Nazionale per l'approvazione.
2. Per il Corso formativo per il Tracciatore 1° livello i Formatori devono essere scelti tra coloro che sono almeno "Capo Tracciatore" regionale di 2° livello da almeno 1 anno.
3. Per il Corso formativo per il Tracciatore 2° e 3° livello devono essere scelti tra coloro che sono "Capo-Tracciatore" nazionale di 3° livello da almeno 2 anni.



Art. 68 - Composizione delle Commissioni esaminatrici per acquisire la qualifica.

1. La valutazione finale dei discenti dei corsi per l'acquisizione della qualifica di Tecnico Tracciatore di 1°, 2° e 3° è demandata ai Tecnici Tracciatori nominati come docenti nei corsi stessi. Solo nel caso i docenti non siano concordi sulla valutazione, potrà essere presa in considerazione dagli stessi l'eventuale valutazione del Direttore del Corso, qualora in possesso di idoneo titolo di Tecnico Tracciatore e presente durante tutti i giorni di formazione.

Art. 69 - Aspetti amministrativi.

1. L'ammontare del costo del Corso è definito nelle Linee Guida formative approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet ed è indicato nel relativo Bando.
2. Il costo del Corso Formativo per Tecnici Tracciatori è detratto automaticamente dal borsellino societario dell'Associazione/Società Sportiva affiliata che ha provveduto all'iscrizione del candidato tramite il Gestionale federale Societario.
3. La detrazione dal borsellino societario avviene solo una volta superata positivamente la prova preselettiva prevista per l'ammissione ai corsi di Formazione. Nel Caso in cui sia previsto il pagamento di una quota per l'effettuazione dei test di selezione, la detrazione del costo dal borsellino societario avviene al momento dell'approvazione dell'iscrizione.
4. L'ammontare del costo del tesseramento d'ufficio al momento dell'iscrizione all'Albo (ottenimento del titolo di Tracciatore) è detratto automaticamente dal borsellino societario.


TITOLO VI

Formazione Permanente: l'aggiornamento dell'abilitazione

Art. 70 - Aggiornamento della qualifica di Tracciatore: come mantenere attiva la propria abilitazione.

1. Il Tecnico Tracciatore quando ottiene la qualifica per la specialità Boulder o Lead, contestualmente all'inserimento in Albo, è abilitato sino al 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Fatto salvo l'obbligo di tesseramento annuale come Tecnico Tracciatore, per mantenere attiva la sua abilitazione il Tecnico Tracciatore, deve partecipare alla tracciatura di almeno n. 1 competizione ufficiale senior o giovanile (agonistica o amatoriale/promozionale) ogni due anni, secondo i seguenti livelli di competenza:
 - a) 1° livello: aiuto tracciatore gare regionali o tracciatore in gare societarie amatoriali/promozionali;
 - b) 2° livello: tracciatore in gare regionali (capo tracciatore o tracciatore aggiunto) o nazionali (tracciatore aggiunto);
 - c) 3° livello: tracciatore in gare Nazionali (capo tracciatore o tracciatore aggiunto) o gare regionali (Capo Tracciatore).
3. Possono essere ritenuti validi al fine di mantenere attiva l'abilitazione, anche la tracciatura di eventi federali come raduni, master, meeting regionali, ecc., previo precedente accordo con la Commissione Tecnica Nazionale.
4. Al fine di mantenere attiva l'abilitazione, i Tecnici Tracciatori potranno anche effettuare, in alternativa a quanto previsto ai precedenti punti 2. e 3., dei corsi di aggiornamento teorici/pratici secondo quanto stabilito nelle linee guida emanate dalla Commissione Tecnica Nazionale che saranno organizzati per il 1° livello a carattere locale (Regionale o Provinciale) e per il 2° e 3° livello a carattere Nazionale.
5. I Tecnici Tracciatori di 2° e 3° livello, possono su loro richiesta e dopo verifica e approvazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale, mantenere attiva la loro abilitazione nel livello di qualifica inferiore a seguito di partecipazione alle attività di tracciatura come definite al punto 2.

28



6. I Tecnici Tracciatori che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino con abilitazione Lead, al fine di mantenere attivo il titolo, oltre a quanto riportato nei punti precedenti, entro 2 anni dovranno necessariamente conseguire, a secondo delle modalità operative nelle quali opereranno:
 - a. il brevetto di lavoro su fune ottenuto tramite frequenza del "Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali e artificiali Corso "LAVORI IN FUNE – MODULO A" - D. LGS. 81/2008; oppure
 - b. il patentino per utilizzo di piattaforme elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori e questo anche a prescindere dalla circostanza che potrebbero operare sulla piattaforma insieme ad altra persona munita di patentino.
7. Copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione con frequenza e verifica dell'apprendimento del corso lavoro su fune o del Patentino di utilizzo PLE dovrà essere inserito nella pagina personale del Tecnico Tracciatore sul gestionale FASI da parte del Presidente della propria ASD/SSD di appartenenza
8. In mancanza di uno di questi due attestati in validità, il titolo verrà sospeso d'ufficio.

Art. 71 - La posizione del Tecnico Tracciatore non attivo.

1. Il Tecnico Tracciatore non attivo non può tesserarsi come tale e, pertanto, non può svolgere nessun tipo di attività federale come tecnico tracciatore fino a quando non ha aggiornato la propria abilitazione secondo quanto riportato al seguente Art. 72.

Art. 72 - Riammissione dei Tecnici Tracciatori "non attivi".

1. I Tecnici Tracciatori che risultano non attivi per un periodo massimo di 2 anni consecutivi ottengono nuovamente l'abilitazione e vengono riammessi nell'Albo Tecnici Tracciatori attivi previa l'effettuazione, con esito positivo, di una attività di tracciatura in affiancamento al Capo Tracciatore in gare e attività secondo i livelli di competenza previsti all'Art. 70.
2. Per un periodo di inattività da 3 a massimo 5 anni, i Tecnici Tracciatori per ottenere nuovamente l'abilitazione ed essere riammessi nell'Albo Tecnici Tracciatori attivi dovranno effettuare, entro un anno e con esito positivo, due attività di tracciatura in affiancamento al Capo Tracciatore in gare e attività secondo i livelli di competenza previsti all'Art. 70.
3. I Tecnici che risultano non attivi per un periodo compreso tra 6 e 12 anni possono essere riammessi presentando formale richiesta via e-mail indirizzata all'Ufficio Formazione. La richiesta verrà valutata dalla Commissione Tecnica Nazionale che, in caso di parere positivo, definirà il percorso formativo per essere riammessi, dipendentemente dagli anni di inattività e dal livello della qualifica posseduta (1°, 2° o 3° livello)
4. I Tecnici Tracciatori che risultano non attivi per un periodo superiore a 12 anni verranno cancellati in modo definitivo dall'Albo dei Tecnici Tracciatori.





PARTE III LE SPECIALIZZAZIONI

TITOLO I

Tecnici Istruttori e Allenatori con specializzazione Para Climbing

Art. 73 Ambito di competenza e iter formativo.


1. Il Para climbing è un'attività rivolta agli atleti con disabilità visive e motorie.
2. Le disabilità visive a loro volta vengono suddivise in:
 - a. **B1** ciechi;
 - b. **B2** ipovedenti con acuità visiva di 1/20 e/o campo visivo di 5 gradi;
 - c. **B3** ipovedenti con acuità visiva di 1/10 e/o campo visivo di 20 gradi.
3. Le disabilità motorie a loro volta vengono suddivise in:
 - a. amputati di arto superiore (**AU1** amputazione sopra il gomito, **AU2** amputazione sotto al gomito);
 - b. amputati di arto inferiore (**AL**: sono nella stessa categoria **AL2** gli atleti amputati di una gamba, sia sopra che sotto al ginocchio, gli **AL1** sono gli atleti con amputazione completa di entrambi gli arti inferiore e per "estensione" a questa categoria appartengono gli atleti paraplegici (categoria **Sitting**);
 - c. **Rp**: categorie con disabilità riguardante l'ampiezza del movimento "Range of movement" o riduzioni di forza Power a causa di patologie, paralisi spastiche o flaccide ecc. Il numero 1 che segue caratterizza gli atleti con patologie più gravi (es. cerebrolesioni, atassia, ecc.), il numero 2 e 3 riguarda atleti con patologie meno gravi.
4. I Tecnici Istruttori ed Allenatori che decidano di svolgere attività nei confronti di soggetti con le surriferite disabilità dovranno conseguire la specializzazione relativa frequentando l'iter formativo prestabilito.
5. La durata dei corsi/moduli, i presupposti di accesso, le modalità di svolgimento e gli argomenti trattati sono quelli previsti nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici elaborate dalla Commissione Centro Studi e Ricerche, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet.

TITOLO II

Tecnici Istruttori e Allenatori con specializzazione Special climbing

Art. 74 Ambito di competenza e iter formativo.

1. Lo Special climbing è un'attività di promozione della salute, di prevenzione e di riabilitazione, sia in età evolutiva - per le diverse problematiche dell'area della disabilità o dell'area psico-sociale - sia con adulti in ambito psico-sociale, psichiatrico e delle dipendenze.
2. Le attività di Special climbing non sono agonistiche ma prioritariamente riabilitative e terapeutiche e finalizzate alla cura e all'inclusione sociale delle persone.



3. I Tecnici Istruttori ed Allenatori che decidano di svolgere attività nei confronti di soggetti con le surriferite disabilità dovranno conseguire la specializzazione relativa frequentando l'iter formativo prestabilito.
4. La durata dei corsi/moduli, le modalità di svolgimento e gli argomenti trattati sono quelli previsti nelle specifiche Linee Guida per la formazione dei Tecnici elaborate dalla Commissione Centro Studi e Ricerche, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet.

TITOLO III

Tecnici Tracciatori con specializzazione Para Climbing/Special climbing

Art. 75 Ambito di competenza e iter formativo.


1. Al fine di tener conto delle differenziazioni tecniche e di sicurezza proprie delle categorie paraclimbing e specialclimbing, sono previsti dei corsi/moduli di specializzazione per i Tecnici Tracciatori, nel rispetto degli ambiti di competenza e attività proprie di ogni livello (1°, 2° e 3°), finalizzati alla predisposizione di adeguati itinerari (da gara, allenamento e pratica dell'attività anche a livello societario)
2. La durata dei corsi/moduli, i presupposti di accesso, le modalità di svolgimento e gli argomenti trattati sono quelli previsti nelle specifiche linee guida per la formazione dei Tecnici Tracciatori elaborate dalla Commissione Tecnica Nazionale, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet.

TITOLO IV

Tecnici abilitati all'attività in falesia

Art. 76 Ambito di competenza e iter formativo.

1. Considerato che una parte dell'attività sportiva di Atleti e Tesserati viene svolta in ambito naturale, si prevede che i Tecnici in regola con il tesseramento e con gli aggiornamenti annuali, possano svolgere attività di allenamento nei confronti dei Tesserati in siti naturali denominati falesie.
2. I Tecnici, per poter svolgere gli allenamenti in ambito naturale devono prima acquisire la relativa specializzazione volta a formare i tecnici sulla specificità dell'attività in ambito naturale.
3. La durata dei corsi/moduli, le modalità di svolgimento e gli argomenti trattati sono quelli previsti nelle specifiche Linee Guida elaborate dalla Commissione Centro Studi e Ricerche, approvate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito internet.



PARTE IV

ULTERIORI FIGURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

TITOLO I

ASSISTENTI DI SALA

Art. 77 Ambito di competenza.

1. L'Assistente di Sala è il soggetto preposto a verificare che l'attività dell'Arrampicata Sportiva all'interno dei centri sportivi gestiti da Affiliati alla Federazione siano svolte in sicurezza ed in conformità alle vigenti normative in materie di impiantistica sportiva.
2. L'Assistente di Sala è pertanto tenuto a verificare il rispetto dei requisiti tecnici dell'impianto sportivo oltre a verificare che gli utenti dell'Impianto utilizzino la struttura in sicurezza e secondo le modalità previste dai regolamenti tecnici e dalle indicazioni dei produttori degli articoli tecnici.
3. L'Assistente di Sala dovrà pertanto conoscere sia i regolamenti di omologazione, certificazione e revisione degli impianti sportivi oltre alle tecniche di sicurezza dell'arrampicata sportiva e le modalità di utilizzo dei materiali tecnici.
4. L'Assistente di Sala, pur dovendo conoscere le tecniche di sicurezza e le modalità di utilizzo dei materiali tecnici non potrà in alcun caso svolgere le attività di insegnamento ovvero di allenamento riservate ad Istruttori ed Allenatori.
5. L'Assistente di Sala può svolgere la sua attività federale solo ed esclusivamente nell'ambito dell'Associazione/Società Sportiva affiliata presso la quale è tesserato.

Art. 78 - Requisiti per l'accesso al Corso Formativo.

1. Il tesserato che intende accedere al Corso formativo finalizzato all'acquisizione della qualifica di Assistente di Sala deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere raggiunto la maggiore età;
 - b. avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri U.E. oppure, per i cittadini non comunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno;
 - c. essere tesserato alla Federazione;
 - d. essere in possesso di regolare certificato medico in corso di validità per la pratica dell'Arrampicata Sportiva non agonistica;
 - e. essere in possesso di buone e consolidate competenze nelle tecniche di sicurezza;
 - f. non aver riportato condanne penali divenute irrevocabili e non aver riportato condanne penali ancorché non definitive per uno dei reati di cui agli artt. 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale) 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 609-undecies (Adescamento di minorenni);
 - g. non essere stati radiati da una FSN, né soggetti a un provvedimento disciplinare in atto da parte di organismi riconosciuti dal CONI;

